



COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 Reg. DEL 05 MAGGIO 2023

OGGETTO: CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16.11.2022 (EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004) TRA IL COMUNE DI LONGI E IL COMUNE DI MIRTO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE COMUNALE SCHILLIRÒ ROSA MARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MIRTO.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **CINQUE** del mese di **MAGGIO**, dalle ore 10,12 alle ore 10,25, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ◆ Presiede l'adunanza il Sindaco Geom. **Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Stefano Oriti**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Davide Calcò** e **Salvatore Fabio**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 52 del 05 Maggio 2023**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA AMMINISTRATIVA

N° 11 /2023

del 03.05.2023

PROPOSTA REGISTRO

GENERALE

N° 52 /2023

del 05.05.2023



OGGETTO: CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16.11.2022 (EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004) TRA IL COMUNE DI LONGI E IL COMUNE DI MIRTO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE COMUNALE SCHILLIRO' ROSA MARIA -

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MIRTO.

IL SINDACO

Premesso che con nota prot. n. 2380 del 29.03.2023 acquisita in data 30.03.2023 al n. 2229 del protocollo generale dell'ente, il Sindaco del Comune di Mirto richiedeva al Sindaco del Comune di Longi la possibilità di utilizzare personale dipendente dell'Ente;

Rilevato che a tal fine si chiedeva di voler concedere il proprio "nulla osta" all'utilizzo in convenzione presso il Comune di Mirto della rag. Rosa Maria Schillirò, dipendente a tempo indeterminato, inquadrata nell'Area degli "Istruttori" - (ex Categoria C - Posizione Economica C/1);

Preso atto che la dipendente manifestava la propria disponibilità ad essere autorizzata alla prestazione dell'attività lavorativa presso il Comune di Mirto;

Richiamata la nota prot. 2958 del 03.05.2023, con cui il Sindaco del Comune di Longi rilasciava nulla osta all'utilizzo della suddetta dipendente, in convenzione ai sensi dell'art 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art.14 del CCNL del 22/01/2004), per n. 9 ore settimanali presso il Comune di Mirto svolgendo le restanti 12 ore presso il Comune di Longi;

Ritenuto opportuno definire con apposita convenzione i rapporti tra gli Enti per l'utilizzo della dipendente del Comune di Longi presso il Comune di Mirto;

Considerato che il costo annuo della dipendente è quello indicato nella contrattazione Funzioni Locali per la corrispondente categoria di riferimento;

Ritenuto necessario definire ulteriori aspetti nelle considerazioni di seguito indicate:

- *L'autorizzazione a prestare attività lavorativa presso il Comune di Mirto ha validità per n. 9 ore settimanali, per tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, mentre le restanti ore lavorative, n. 12, saranno prestate presso il Comune di Longi, datore di lavoro originario;*
- *Il Comune di Longi continuerà a corrispondere alla dipendente, Rag. Rosa Maria Schillirò, la retribuzione stipendiale in atto percepita;*
- *Il Comune di Mirto, in quanto utilizzatore delle prestazioni, rimborserà mensilmente, entro i primi 15 giorni del mese, al Comune di Longi, la quota a carico del Comune stesso della retribuzione mensile liquidata alla dipendente e per n. 9 ore;*
- *Il Comune di Mirto provvederà a versare direttamente alla dipendente eventuali ulteriori somme legate a competenze, indennità integrative e/o integrazione oraria che verrà disposta per la durata della convenzione dall'Ente stesso e che alla cessazione non avrà più alcun effetto;*

Ritenuto, pertanto, di prevedere l'utilizzo presso il Comune di Mirto della Rag. Rosa Maria Schillirò, approvando lo schema di convenzione, ed autorizzare il Legale Rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione della convenzione;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile di Area non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art.14 del CCNL del 22/01/2004);

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente CCNL degli Enti locali;


Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

Per le motivazioni superiormente riportate,

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di autorizzare a prestare attività lavorativa presso il Comune di Mirto, ai sensi dell'art 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art.14 del CCNL del 22/01/2004), la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Longi Rag. Rosa Maria Schillirò, inquadrata nell'Area degli "Istruttori" – (ex Categoria C – Posizione Economica C/1), per tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione e per n. 9 ore settimanali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti;
3. Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di autorizzare il Legale Rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
5. Di dichiarare l'atto deliberativo, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 della L.R.n.44/91 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere alla stipula della convenzione.

La Responsabile dell'Area
Amministrativa
Maria Galati



IL PROPONENTE:
IL SINDACO
Geom. Antonino Fabio



COMUNE DI LONGI



COMUNE DI MIRTO

**SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 16.11.2022
(EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004) TRA IL COMUNE DI LONGI E IL
COMUNE DI MIRTO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE
DIPENDENTE**

L'ANNO _____ IL _____ DEL MESE DI

TRA

- il Comune di Longi, con sede in _____, via _____, C.F. _____, rappresentato da _____, Sindaco *pro tempore* dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

- il Comune di Mirto, con sede in _____, via _____, C.F. _____, rappresentato da _____, Sindaco *pro tempore* dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

Premesso:

- che l'art. 23 comma 1, primo periodo del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art. 14, del CCNL del 22/01/2004) prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;
- che con nota prot. n. 2380 del 29.03.2023 acquisita in data 30.03.2023 al n. 2229 il Comune di Mirto ha richiesto ai sensi della disposizione di cui sopra, l'utilizzazione della dipendente Rosa Maria Schillirò, dipendente del Comune di Longi, inquadrata nell'Area degli Istruttori” – (ex Categoria C – Posizione Economica C/1);
- che il Comune di Longi ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto giusta nota prot. n. 2958 del 03.05.2023;
- che per meglio disciplinare le modalità di utilizzo del dipendente le parti hanno inteso regolamentare mediante apposito accordo convenzionale i loro reciproci rapporti definendo, tra l'altro, in applicazione diretta di quanto disposto dall'art. 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art. 14, del CCNL del 22/01/2004), il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione

degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- che il dipendente interessato ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____ con cui il Comune di Longi ha deliberato di approvare la presente convenzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. _____ del _____ con cui il Comune di Mirto ha deliberato di approvare la presente convenzione;

Le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità ed oggetto della convenzione

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.

Il Comune di Longi consente ed autorizza l'utilizzo da parte del Comune di Mirto della propria dipendente, Rosa Maria Schillirò, inquadrata nell'Area degli Istruttori" – (ex Categoria C – Posizione Economica C/1), al fine di impiegarla per i fini istituzionali di tale Ente nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 (ex art. 14, del CCNL del 22/01/2004), pari a n. 9 ore settimanali.

Art. 3 Status giuridico e utilizzo del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del rapporto di lavoro presso il Comune di Longi, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali e accessorie; la dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le rispettive funzioni che verranno svolte nel loro reciproco interesse.

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli Comuni in misura pari a 12 ore settimanali presso il Comune di Longi e per le ulteriori 9 ore settimanali presso il Comune di Mirto.

Il Comune di Longi svolge le funzioni di Ente capo convenzione.

Il Comune di Mirto, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, potrà attribuire alla dipendente indennità accessorie e/o integrazioni orarie, per le esclusive finalità della propria Amministrazione, la cui efficacia resterà subordinata alla durata della convenzione stessa, senza ingenerare nel rapporto con il Comune di Longi pretese di sorta.

Art. 4 Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro presso gli Enti sarà definito d'intesa con il dipendente utilizzato in modo da garantire il rispetto delle specifiche esigenze di ciascun Ente, rispondendo agli assetti organizzativi degli stessi Enti.

La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore stesso. La fruizione dei periodi di ferie e il rispetto degli ulteriori istituti contrattuali saranno organizzati presso ciascun comune, tenendo conto le rispettive esigenze di servizio.

Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale sarà accertato rispettivamente da ciascuna Amministrazione.

Art 5 Durata e recesso

La convenzione ha durata di tre mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione. Al termine potrà essere rinnovata a seguito di nuova autorizzazione da parte delle rispettive Giunte municipali e permanendo la disponibilità del dipendente interessato.

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi, ovvero su richiesta di un solo Ente, previa comunicazione della relativa deliberazione di Giunta. In caso di mancato accordo, lo scioglimento sarà efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione all'altro Ente. Lo scioglimento potrà essere disposto anche per venir meno del consenso da parte del dipendente utilizzato e in tal caso sarà efficace 7 giorni dopo il ricevimento della suddetta comunicazione.

Art.6 Rapporti finanziari

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.

Le spese relative allo stipendio, alle indennità accessorie, saranno corrisposte dal Comune di Longi, capo convenzione e saranno rimborsate, per la quota parte di spettanza da parte del Comune di Mirto, entro il 15 di ogni mese.

Il Comune utilizzatore potrà prevedere la corresponsione di ulteriori indennità, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.7 Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, si provvederà con ulteriori atti integrativi, raccordati e d'intesa con la dipendente interessata.

Non possono essere disposte variazioni non autorizzate da entrambe le Amministrazioni.

Art.8 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto e stabilito dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti norme di legge e contrattuali di riferimento.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Longi _____


Per il Comune di Mirto _____

Per accettazione e consenso - La dipendente _____

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 03/05/2023



LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA


Galati Maria

[Signature]

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 06/05/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



(Rag. Gabriella Pidala)

[Signature]

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio _____ - Esercizio Finanziario _____.

1	capitolo n. _____	Impegno n°	per €
2	capitolo n. _____	Impegno n°	per €
3	capitolo n. _____	Impegno n°	per €

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidala')

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidala')

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 52

DEL 05/05/2023

DALLE ORE 10,12 - ALLE ORE 10,25

PROPOSTA N. 52 del 05.05.2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Antonino Fabio

L'Assessore Anziano
Dott.ssa Cirrincione Fiorella

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Oriti

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 05/05/2023

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti*

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____

Il Segretario Comunale - *Dott. Stefano Oriti* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 05.05.2023.

Longi, li 05/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Oriti

Stefano Oriti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Maria Galati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE